

REGIONE CAMPANIA

Da MARIO MANZO
A agc18@pec.regione.campania.it
Data martedì 29 maggio 2012 - 17:02

Prot. 2012. 0416401 31/05/2012

Mittente : IPAB ASILO INFANTILE DI NOLA

Assegnatario : Programmazione sociale anziani e minori

Classifica : 18.1 Fascicolo : 34 del 2010



Proposta estinzione IPAB Nola

Nel trasmettere in allegato la proposta di estinzione dell'IPAB "Asilo Infantile" in Nola, si porgono distinti saluti.

Mario Manzo

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N. 196, questo messaggio di posta elettronica certificata contiene informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di qualsiasi altro soggetto, ai sensi dell'art. 616 codice penale. In caso di errata ricezione, siete pregati di segnalarlo tempestivamente al mittente e distruggere quanto ricevuto, compresi i file allegati. Qualsiasi utilizzo non autorizzato è perseguibile a norma di legge.

According to Italian Law concerning privacy, this message and any attached files are confidential and may be legally privileged information, intended solely for the addressee. Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error contact the sender and delete the material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.

Allegato(i)

proposta estinzione IPAB - Dirigente.pdf (24630 Kb)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
Settore Assistenza Sociale	
ARRIVO	
30 MAG. 2012	
AREA SETTORE	
ASSIGNAZIONE SERVIZIO	
01	07 02 08 03 05 04 10 06 11 09
FASCICOLO N° 933, 2010.34	

Illegale

Commissario I.P.A.B. "Asilo Infantile" del Comune di Nola

Avv. p. Mario Manzo

Via A. Diaz, 112 80055 – Portici

Via dei Mille, 40 80131 – Napoli

Cell.: 338.2695067

Mail: mariomanzo.lex@alice.it

Pec: mariomanzo1@avvocatinapoli.legalmail.it

→ **Prof. Antonio Oddati**
Dirigente Assistenza
Sociale e Vigilanza
Servizi Sociali
Regione Campania

Dott. Oberdan Della Sala
Resp. Ufficio II.PP.A.B.
Regione Campania

Rag. Daniele Cutolo
Dirigente
Settore Finanziario
Comune di Nola

Dott. Giacinto Montazzoli
Segretario Generale
Comune di Nola

e p. c.

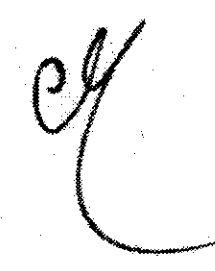
On. Dott. Stefano Caldoro
Presidente della Giunta
Regione Campania

On. Dr. Ermanno Russo
Assessore Assistenza
Sociale e Attività
Sociali
Regione Campania

Oggetto: Proposta di estinzione dell'I.P.A.B. Asilo Infantile in Nola ai sensi della L. R. 15 marzo 1984 N° 14

Con l'incarico conferitomi della
reggenza temporanea della
amministrazione dell'I.P.A.B. "Asilo
Infantile" del Comune di Nola, mi viene
chiesto di provvedere al risanamento
dell'istituzione funzionale alla
trasformazione ai sensi del D.Lgs. 4
maggio 2001 n. 207 ovvero di
promuovere, ove se ne ravvisassero gli
estremi, la estinzione ai sensi della
Legge Regionale 15 marzo n. 14.

Prima di addentrarmi nell'analisi di
valutazioni e determinazioni, devo
soffermarmi previamente sulla normativa
dettata, in via generale, dalla legge e
nella sua evoluzione, per le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza, nonché sulle vicende



1
storiche dell' IPAB di cui si discute,
al fine di inquadrarne la disciplina
giuridica.

Con la Legge 3 agosto 1862, n. 753
(c.d. "Grande Legge sulle Opere Pie")
e relativo Regolamento Amministrativo
con r.d. del 27 novembre 1862 n. 1007,
venne riorganizzata la materia
afferente gli Istituti di Beneficenza,
di Carità e qualunque ente morale che
avesse quale scopo l'assistenza ai
bisognosi (l'art. 1 recitava: "Sono
Opere pie soggette alle disposizioni
della presente legge gli Istituti di
carità e beneficenza, e qualsiasi ente
morale avente in tutto o in parte per
fine di soccorrere le classi meno



agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere". Ed il successivo art. 2: "sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche regolari o secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato."). A seguito dell'annessione del Regno delle Due Sicilie, il neonato governo del regno d'Italia, recependo sostanzialmente la legge piemontese del

20 novembre 1859 (c.d. Legge Rattazzi)
tendeva ad unificare la normativa in
tema di beneficenza e, dunque, di
istituzioni caritatevoli. Nel Regno di
Napoli, la normativa sul tema era
piuttosto risalente giacché in tutto il
suo vasto territorio erano presenti
numeroso confraternite, tra cui ad
esempio vi furono quelle del Monte dei
Morti, del Rosario, del Ss. Sacramento,
dello Spirito Santo, del Suffragio;
numerosi istituti di beneficenza;
svariati luoghi pii, quali Conservatori
per fanciulle, Monti dei Maritaggi,
Monti dei Pegni (in particolare il
Monte di Pietà fondato nel 1539 allo
scopo di concedere prestiti gratuiti su
pegno a persone bisognose, per

contrastare la piaga dell'usura e nel
1584 divenne Banco dei Pegni),
Orfanotrofi, Ospedali (da ricordare
l'Ospedale degli Incurabili fondato nel
1521), Ricoveri, sovente titolati ai
benefattori - fondatori (come il Pio
Monte familiare Manzo), tutti aventi un
proprio statuto ed una propria
autonomia sia amministrativa che
contabile; cappelle laicali, di solito
dedicate a Santi Protettori o Patroni.
Gli scopi di queste attività
caritatevoli possono essere riassunti
nelle sette opere di misericordia
corporale (Matteo 25): Dar da mangiare
agli affamati; dar da bere agli
assetati; vestire gli ignudi;
alloggiare i pellegrini; visitare gli

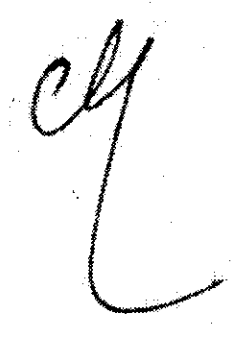
infermi; visitare i carcerati;
seppellire i morti. Tali opere
visivamente sono interpretate nel
celebre dipinto realizzato dal
Caravaggio nel 1607 per il Pio Monte
della Misericordia, istituzione
caritatevole tra le più prestigiose
della Città di Napoli (anno di
fondazione 1602).

Per disciplinare i rapporti tra Chiesa
e Regno di Napoli sulle istituzioni che
si occupavano di beneficenza il 2
giugno 1741 fu stipulato un Concordato
tra il Papa Benedetto XIV ed il Re
Carlo III di Borbone, nel quale, da un
lato, furono stabiliti i limiti della
competenza ecclesiastica verso gli
istituti pii laicali, dall'altro, fu

esteso l'intervento dell'autorità civile sui luoghi pii ecclesiastici con la conseguente iscrizione al catasto ed assoggettamento a pesi dei beni; inoltre, fu istituito il Tribunale misto atto a vigilare sull'amministrazione e sulla contabilità delle Opere pie e di decidere le inerenti controversie. Nel 1796 furono promulgati altri atti sull'amministrazione dei luoghi pii che rimasero vigenti sino al decreto murattiano del 31 luglio 1806, con il quale fu organizzata l'amministrazione generale dei demani ed il cui art. 3 recitava: "Saran tenuti di render conto all'amministrazione generale de' demanj tutti gli amministratori de' luoghi



pii, cappelle, e fondazioni laicali;
essi continueranno nell'amministrazione
di tali beni fino a tutto il mese di
dicembre prossimo, e se prima non son
venduti a quest'epoca, saranno
amministrati come gli altri beni dello
Stato". Con altro decreto murattiano
del 13 settembre 1808 la vigilanza
degli istituti di beneficenza
amministrati da laici divenne
ministeriale. Con successivo decreto di
Gioacchino Murat del 16 ottobre 1809,
per uniformare l'amministrazione degli
stabilimenti di beneficenza, venne
istituito in ogni capoluogo di
provincia del Regno un Consiglio
Generale di Amministrazione a cui
facevano capo le Commissioni



Amministrative con il compito di amministrare i beni e le rendite dei locali stabilimenti di beneficenza. I Consigli Generali di Amministrazione in seguito denominati Consigli degli Ospizi, erano presieduti dall'Intendente e costituiti dal Vescovo o da suo delegato e da tre componenti scelti tra i proprietari del capoluogo di provincia che si fossero distinti per attività benefiche. Le Commissioni Amministrative erano formate da tre cittadini tra cui il sindaco, coadiuvati da un segretario, un contabile e un cassiere che di solito era il ricevitore comunale.

Il decreto del 2 dicembre 1813 sottopose anche i luoghi pii laicali

alla Commissione Amministrativa, che venne equiparata ad una sezione dell'Amministrazione Municipale ed, inoltre, prevedeva la possibilità di riunire in un unico stabilimento i luoghi pii con medesimo scopo.

Con la Restaurazione al trono dei Borboni la normativa attraverso successivi decreti, rimase pressoché inalterata giungendo alle "Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle due Sicilie", costituito da 158 articoli. In particolare veniva stabilito che la sorveglianza e la direzione dei sopraelencati Enti esistenti nei Comuni dovesse essere affidata ai Consigli



degli Ospizi; precisava che per "stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali" dovessero intendersi le Arciconfraternite, le Cappelle laicali, le Congregazioni, i Conservatori, i Monti di elemosine, i Monti frumentari, i Monti dei maritaggi, i Monti pecuniari, i Monti dei pegni, i Monti di pietà, gli Orfanotrofi, gli Ospedali, i Ritiri, e tutte le istituzioni, i legati e le opere che sotto qualunque denominazione e titolo venivano preposti al sollievo degli infermi, degli indigenti e dei proietti. L'art. 87 fissava la presenza in ogni Comune di una Commissione Amministrativa, presieduta dal Sindaco e composta da due amministratori per la

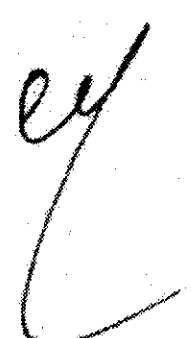
durata di tre anni. Non soggette, invece, alla competenza delle Commissioni amministrative: le Arciconfraternite, le Confraternite e le Congregazioni le cui regole erano munite di regio assenso, le istituzioni laicali e i luoghi pii laicali amministrati fino al 1805 da ecclesiastici, i Conservatori ed i Ritiri che nel 1805 erano governati da particolari amministratori laici.

Le Commissioni Comunali furono soppresse dopo l'Unità d'Italia con la legge 3 agosto 1862 n. 753 che istituiva le Congregazioni di Carità con il compito di amministrare le Opere pie già esistenti e di curare l'amministrazione dei beni destinati



all'erogazione di sussidi ed altri benefici ai poveri. La gestione della Congregazione era affidata ad un consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio Comunale. Nel Regno delle Due Sicilie tali Congregazioni andavano a surrogare le Commissioni Comunali di Beneficenza.

Nella Città di Nola la costituita Congrega di Carità concentrò le seguenti Opere pie: Collegio delle Verginelle, per volontà di Pompeo Fellecchia con testamento olografo del 11 luglio 1601, riservato a fanciulle superiori ai dieci anni; Monte dei Pegni di San Felice, fondato il 24 gennaio 1607; Monte dei Morti, fondato nel 1612 dalla Congregazione dei Nobili



Nolani esistenti nel Collegio dei Padri Gesuiti; Ospedale Civile, intitolato a Santa Maria della Pietà, voluto con testamento del 12 ottobre 1627 per volere di una nobildonna nolana, aperto con beneplacito sovrano del 23 luglio 1768 e con statuto approvato con r.d. 31 gennaio 1871; Cappella del SS. Crocifisso; Monte dell'Assunta; Cappella del Rosario; Cappella di S. Aniello; Orfanatrofio Femminile, eretto in Ente Morale il 3 ottobre 1870; Ritiro Monteforte.

Sempre nelle Province Meridionali, venivano soppressi i Consigli Generali degli Ospizi, istituiti con il decreto murattiano del 16 ottobre 1809 firmato a Portici con il compito di

"soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà e de' luoghi pii laicali", trasferendo le proprie competenze alla Deputazione Provinciale. Con il regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, che organizzava le Prefetture in quattro divisioni, la prima si occupava di servire il Consiglio di Prefettura e la Deputazione provinciale e la seconda divisione amministrava, dei Corpi Morali, ossia Province, Comuni ed Opere Pie.

Parallelamente, nei primi decenni dell'Unità, sulla scorta degli Asili di Carità per l'Infanzia il cui primo fu aperto da Ferrante Aporti che per questo motivo fu soprannominato il

"secondo Calasanzio", (in ricordo del Santo, fondatore degli Scolopi nonché Patrono delle Scuole popolari avendo egli fondato la prima scuola popolare gratuita d'Europa) si assiste in quasi ogni Comune ad una fioritura di asili infantili, destinati all'accoglienza gratuita dei bambini delle classi meno abbienti. Lo Statuto ed il Regolamento erano soggetti all'approvazione regia. In questo scenario si muoveva il Comune di Nola, quando, a seguito di Delibere del Consiglio Comunale del 16 ottobre 1868 e del 29 dicembre 1869, con Statuto del 15 ottobre 1870 veniva "fondato in Nola nel locale appositamente preparato dal Municipio alla strada S. Spirito" un asilo



infantile (art. 1), il cui scopo era di dare gratuitamente l'educazione ai bambini dai tre ai sette anni o, se non indigenti, a fronte di una contribuzione mensile (art. 2) ed "i mezzi coi quali l'Asilo provvederà allo scopo di sua istituzione consistono:" nell'assegno stanziato nel bilancio comunale, nel concorso volontario della Provincia, nelle oblazioni volontarie della carità privata (art. 3). Con regio Decreto del 22 gennaio 1871 veniva costituito in corpo morale l'Asilo Infantile "fondato nel Comune di Nola (prov. Caserta) [giacchè nel 1927, a seguito della soppressione della provincia di Terra del Lavoro, il circondario di Nola cessò di

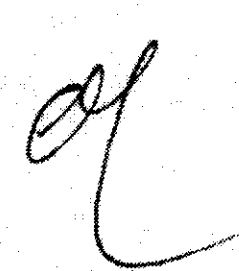


appartenere alla provincia di Caserta, entrando a far parte della provincia di Napoli] per cura del Municipio e col concorso di soci benefattori" (art. 1) ed il successivo articolo 2 ne approvava lo Statuto.

Coevamente al problema di unificare la normativa su scala nazionale, si pose quello di effettuare una ricognizione delle Opere pie e dei loro patrimoni, cui fece seguito un progetto di riforma affidato al Cav. Evandro Caravaggio, Direttore della divisione Opere pie presso il Ministero dell'Interno, che nella sua relazione (L'ordinamento della Beneficenza ed assistenza pubblica in Italia, Roma 1877), riferiva che al 1874 erano state



rilevate: 13.700 Opere pie con
rendiconti non approvati dalla
Deputazione provinciale, 5.038
sprovviste di bilancio, 3.218 senza
inventario, 2.800 senza rendiconti,
2.226 senza tesoriere e che il numero
esatto non era a conoscenza neanche dei
Prefetti ed, in ogni caso, vi era una
notevole sproporzione tra spese di
beneficenza e spese di gestione. Un
successivo accertamento fu delegato
alla Direzione di Statistica del Regno,
che al 1888 censiva 21.819 Opere pie
(Il Ministero dell'Interno, nel 1970,
delle 21.819 Opere pie del 1888 ne
individuò soltanto 9.000, le restanti
12.800 non furono mai collocate).
Rivelatasi, dunque, per alcuni aspetti



inadeguata la normativa fu innovata con quella che può essere definita un vero e proprio codice sulla beneficenza in Italia: la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, (c.d. Legge Crispi). Con tale legge venne attribuita personalità giuridica pubblica alle Opere pie già presenti sul territorio, e indicata la denominazione di Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. L'art. 1, comma 1° così recitava: "Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità che di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione,



l'avviamento a qualche professione,
arte o mestiere, od in qualsiasi modo
il miglioramento morale ed economico."

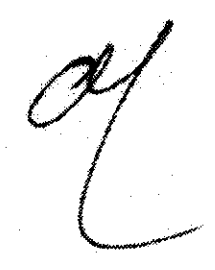
Alla nascita di tale Legge, non furono
estranee, poi, le idee apportate dal
Socialismo ad opera di Andrea Costa e
Filippo Turati e, di quest'ultimo, le
istanze riformiste. Interessante è
l'opera del Relatore alla Camera dei
Deputati della legge, l'Avv. Odoardo
Luchini, nativo di Radicofani,
Professore di Diritto Amministrativo:
Le istituzioni pubbliche di beneficenza
nella legislazione italiana - esame nei
fonti, nella dottrina, nella
giurisprudenza e nella pratica, della
legge 17 luglio 1890, dei regolamenti
per la sua attuazione, e delle leggi e



regolamenti attinenti alla pubblica beneficenza, con una introduzione sopra La giustizia e la beneficenza nel presente momento storico e nel socialismo contemporaneo, Firenze, 1894, che offre un chiaro affresco delle Istituzioni di Beneficenza sin dalla loro genesi.

La Legge Crispi, tra l'altro, prevedeva il concentramento delle istituzioni nelle Congregazioni di Carità, con delle esclusioni, quali ad esempio ai sensi dell'art. 59, lett. b) "gli asili ed altri istituti per l'infanzia".

Con Legge 18 luglio 1904, n. 390, fu istituita una apposita Commissione prefettizia denominata Commissione provinciale di Assistenza e Beneficenza



pubblica, La Commissione assumeva le competenze tenute in precedenza dalla Giunta provinciale amministrativa ed, in particolare, approvava i bilanci, le trasformazioni e variazioni del loro patrimonio, la costituzione di consorzi tra gli enti stessi ed i regolamenti interni (art. 3); esprimeva parere sulla istituzione di nuovi enti morali o sul loro scioglimento, sulla natura giuridica degli enti e sui decreti prefettizi di scioglimento degli istituti privati di beneficenza (art. 4); coordinava le varie forme di assistenza e beneficenza pubbliche e private (art. 5) ed infine si occupava della protezione dell'infanzia abbandonata, dei minori in condizioni

